

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 430, 1178-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (SANITÀ)

(RELATORE ZILIO)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali

d’iniziativa del senatore MANARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993

**d’iniziativa dei senatori PARDINI, PASQUINI, DIANA Lorenzo,
BEDIN, CAMERINI, BUCCIARELLI, VIVIANI, OCCHIPINTI,
CORTIANA, PETTINATO e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali.	»	6
Testo proposto dalla Commissione	»	7
Disegni di legge:		
– n. 430, d’iniziativa del senatore Manara.	»	26
– n. 1178, d’iniziativa dei senatori Pardini ed altri	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali, nati all'inizio del secolo come enti di diritto privato con la finalità di favorire l'equilibrio fra le esigenze di sviluppo del sistema produttivo agroalimentare e la tutela dei consumatori dei prodotti di origine animale, sono stati trasformati in enti pubblici sanitari con la legge 23 giugno 1970, n. 503, che ne ha dettato la disciplina, gli scopi e l'organizzazione.

La legge 23 dicembre 1975, n. 745, ha poi trasferito alle regioni la competenza sulla gestione, la vigilanza ed il controllo, lasciando allo Stato le direttive di attuazione dei piani nazionali di difesa e la lotta alle malattie infettive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.

In tale quadro si è inserito il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, che ha riorganizzato gli istituti stessi secondo criteri che sono incorsi nella censura della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 124 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni del decreto legislativo stesso che avevano alterato la natura degli istituti, annullandone di fatto l'autonomia e riconoscendo al Ministro della sanità poteri di gestione assolutamente esclusivi e penetranti.

In questo quadro normativo appariva opportuna una ridefinizione dell'organizzazione degli istituti zooprofilattici e dei rapporti fra questi, lo Stato e la regione, obiettivi comuni tanto al disegno di legge n. 430, presentato dal senatore Manara, quanto al disegno di legge n. 1178, presentato dal senatore Pardini e da altri senatori. Lo stesso Governo, del resto, aveva condiviso la necessità di un intervento normativo nella materia ed aveva più volte preannunciato la presentazione di un proprio disegno di legge, anche

se alla fine ha ritenuto preferibile che l'iniziativa parlamentare facesse il suo corso.

Il testo proposto dalla Commissione igiene e sanità, frutto di un approfondito lavoro di istruttoria e di uno sforzo condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione, intende valorizzare i compiti di ricerca scientifico-veterinaria e di igiene pubblica degli istituti zooprofilattici, confermando da un lato la loro autonomia e dall'altro il loro inserimento in una rete tecnico-scientifica di qualità nazionale ed internazionale.

L'articolo 1 definisce gli istituti zooprofilattici sperimentali e le loro finalità, tra le quali in particolare il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi e il supporto tecnico-scientifico alle azioni di polizia veterinaria, lo svolgimento di ricerche di base e finalizzate nell'ambito dell'igiene e della sanità pubblica veterinaria, l'esercizio degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti, le verifiche dei laboratori che operano nel settore dell'autocontrollo delle imprese alimentari, il controllo dell'alimentazione animale, la sorveglianza epidemiologica veterinaria ed una serie di attività di formazione e di studio nonché di informazione per gli allevatori.

L'articolo 2 detta le competenze dello Stato, in particolare in materia di approvazioni e di statuti e di attività di ricerca e di collaborazione internazionale, istituendo allo scopo la Conferenza permanente per la sanità pubblica veterinaria.

L'articolo 3 detta le competenze regionali, in particolare in materia di attività di controllo e sorveglianza veterinaria e agro-alimentare.

Un aspetto centrale del testo in discussione è costituito dalle norme di organizzazione recate dall'articolo 4, dirette a privile-

giare un impianto di tipo aziendalistico, e dall'autonomia statutaria riconosciuta dall'articolo 5.

Ai fini della promozione del carattere aziendalistico degli istituti, poi, acquistano particolare rilievo l'articolo 6, che regola il regime dell'erogazione delle prestazioni e delle produzioni, e l'articolo 7 in materia di finanziamenti.

L'articolo 8 stabilisce l'appartenenza al Servizio sanitario nazionale del personale de-

gli istituti zooprofilattici, rinviando ad uno specifico regolamento la disciplina dell'accesso alle qualifiche dirigenziali, e stabilisce altresì la possibilità per gli istituti zooprofilattici di conferire, per l'attuazione di specifici programmi, incarichi a tempo determinato, a personale laureato o tecnico specializzato.

ZILIO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1178

(Estensore: PINGGERA)

15 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul testo unificato predisposto dal relatore

(Estensore: DONDEYNAZ)

18 marzo 1999

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Art. 1.

(Natura e finalità)

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, sono aziende sanitarie aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e delle province autonome per i rispettivi ruoli e competenze.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono altresì attività finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e nazionale.

5. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) a garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi, nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

b) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni e di enti pubblici e privati;

c) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;

d) ad effettuare, su disposizione del Ministero della sanità o delle regioni, verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

e) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo dell'alimentazione animale;

f) a svolgere ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

g) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

h) ad elaborare ed applicare metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

i) ad effettuare studi, sperimentazioni e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) ad assicurare, anche mediante gli osservatori epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e controllo;

m) ad effettuare verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;

n) a svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

o) ad istituire, mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa e accordi con le università degli studi, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1999, n. 162, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e diplomi universitari nelle materia di specifico interesse istituzionale, anche finalizzati al conseguimento dei titoli di studio accademici necessari per l'accesso ai ruoli del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

p) a svolgere attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;

q) ad effettuare attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

r) a svolgere ogni altra funzione che venga loro attribuita dallo Stato o dalle regioni o province autonome.

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, per attività di carattere particolare e per quelle a più elevato contenuto scientifico e tecnologico, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con atto di indirizzo e coordinamento sono determinati i Centri nazionali di riferimento da attribuire ai singoli istituti zooprofilattici sperimentali. Nello stesso atto di indirizzo e coordinamento sono determinati i requisiti per l'affidamento di tali Centri nazio-

nali di referenza ai singoli istituti zooprofilattici sperimentali ed i meccanismi di verifica periodica della efficacia ed efficienza degli stessi.

7. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, accreditati ai sensi della normativa UNI EN 45.000, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, aziende singole ed associate, pubbliche e private, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali.

8. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali e rientranti tra le funzioni di cui al comma 5, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, sono gratuite, salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative.

Art. 2.

(Competenze statali)

1. Per la tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria e ferme restando le competenze regionali e delle province autonome, spetta allo Stato promuovere e sviluppare le iniziative necessarie sull'intero territorio nazionale per la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, per il controllo degli alimenti di origine animale, per lo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare.

2. Al fine di rendere uniformi ed integrate le iniziative di cui al comma 1 e le conseguenti attività svolte dagli istituti zooprofilattici sperimentali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, istituisce la Conferenza permanente per la sanità pubblica veterinaria, composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dai dirigenti generali dei dipartimenti del Ministero della sanità rispettivamente competenti per gli alimenti, la nutrizione e la sanità pubblica veterinaria, nonchè per la programmazione, dai

responsabili dei servizi veterinari delle regioni e province autonome e dai direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. All'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 2, sono aggiunti alla fine le seguenti parole: «, nonché l'attribuzione ai predetti istituti zooprofilattici di compiti e funzioni di interesse nazionale ed internazionale».

4. Ai sensi dell'articolo 121 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, spetta allo Stato:

a) approvare gli statuti e le loro modifiche;

b) promuovere e coordinare le attività di ricerca sperimentale corrente e finalizzata, garantendone i finanziamenti ed esercitando la vigilanza ed il controllo sui risultati;

c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica e le relative funzioni di vigilanza e controllo e di analisi dei rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;

d) affidare e finanziare le attività di produzione e distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale, provvedendo alla relativa verifica tecnica;

e) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;

f) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti nazionali e stranieri;

g) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale;

h) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche.

5. Il piano sanitario nazionale definisce gli obiettivi e gli indirizzi di interesse nazionale per l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali.

6. Con atto di indirizzo e coordinamento, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, determina i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi a cui gli istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguarsi per il funzionamento, tenendo conto anche degli *standard* fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 e dalle norme UNI EN 45.000 per l'accreditamento dei laboratori di prova.

Art. 3.

(Competenze regionali)

1. La programmazione regionale, sulla base di quanto previsto dal piano sanitario nazionale, definisce gli obiettivi e gli indirizzi per le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali nei territori di competenza, prevedendo anche le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali nonché con le istituzioni di sviluppo agro-zootecnico presenti a livello regionale.

2. Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici sperimentali:

a) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi, nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

b) l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica

veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;

c) le verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

d) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie alla attività di controllo della alimentazione animale;

e) il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica veterinaria e le relative funzioni di vigilanza e controllo;

g) le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;

h) le attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

i) le attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;

l) le attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

m) ogni altra funzione e compito di interesse regionale.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, le prestazioni elencate dalla lettera *a)* alla lettera *g)* sono fornite a titolo gratuito.

4. Le regioni e le province autonome, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le norme di adeguamento ai contenuti della medesima ed ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedendo a disciplinare le funzioni di vigilanza e verifica amministrativa, da esercitarsi di concerto con lo Stato, con particolare riferimento alla valutazione dei costi, dei rendimenti ed all'utilizzazione delle risorse.

Art. 4.

(Organizzazione)

1. Sono organi degli istituti:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei sindaci.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto.

3. Nell'ambito delle proprie competenze il consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 5:

a) approva entro venti giorni dalla trasmissione il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali, o alle giunte delle province autonome, ed al Ministero della sanità le relative osservazioni. Decorso inutilmente il termine dei venti giorni tali atti si intendono approvati;

b) definisce, sulla base delle programmazioni regionali e nel quadro del piano sanitario nazionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;

c) valuta la relazione programmatica annuale predisposta dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed alle province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero della sanità le relative osservazioni;

d) verifica la coerenza del piano delle attività predisposto dal direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed alle province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero della sanità le relative osservazioni;

e) esprime parere motivato sulla relazione annuale predisposta dal direttore generale sull'attività svolta dall'istituto, trasmettendo al predetto direttore, alle giunte regio-

nali ed alle province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero della sanità le relative osservazioni.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. È nominato dal presidente della giunta regionale in cui l'istituto ha sede legale, d'intesa, per gli istituti interregionali, con i presidenti delle giunte di altre regioni o province autonome interessate. Il consiglio di amministrazione, nel corso della prima riunione, nomina il presidente all'interno dei suoi componenti.

5. Il direttore generale è un laureato in possesso di comprovate conoscenze e competenze tecnico-scientifiche, in particolare riferite alla ricerca biomedica o veterinaria, acquisite nell'espletamento almeno quinquennale di funzioni dirigenziali, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso presso enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche o private. È incaricato, con contratto quinquennale di cui al successivo comma 10, dal presidente della regione ove l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dei risultati dell'avviso pubblico di cui al comma 6.

6. Il presidente della giunta regionale in cui l'istituto ha sede legale, d'intesa, per gli istituti interregionali, con i presidenti delle giunte di altre regioni o province autonome interessate, entro novanta giorni dalla vacanza, indice avviso pubblico per la nomina del direttore generale. Trascorso inutilmente il termine indicato, il Ministro della sanità provvede a bandire l'avviso ed a nominare la commissione. I criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure, le modalità di espletamento dell'avviso pubblico, i requisiti di ammissione dei candidati

e la composizione della commissione di valutazione dei candidati sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, ne dirige l'attività scientifica ed esercita i poteri di gestione.

8. Nell'ambito delle proprie competenze, il direttore generale, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, in particolare:

a) definisce il piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi previsti dai piani sanitari nazionale e regionali, inviandolo al consiglio di amministrazione per l'espressione delle osservazioni di cui al comma 3, lettera *d)*, alle regioni ed al Ministero della sanità;

b) definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale inviandole al consiglio di amministrazione, alle regioni ed al Ministero della sanità;

c) individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;

d) propone il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo inviandoli al consiglio di amministrazione per l'approvazione entro il termine di venti giorni dalla trasmissione, alle regioni ed al Ministero della sanità;

e) effettua l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici.

9. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione.

10. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e

non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, compresi gli importi ed i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti per i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore generale avviene con provvedimento motivato da parte del presidente della giunta regionale in cui l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, previa valutazione dell'attività svolta ed anche sulla base del parere espresso in merito dal consiglio di amministrazione. Per quanto non previsto dal presente comma trovano attuazione le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle parti riferite al direttore generale delle aziende sanitarie.

11. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Il direttore sanitario è un medico veterinario che abbia svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico - sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridico-economiche, che abbia svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tali contratti, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti per le analoghe figure delle Aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore sanitario e del direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del di-

rettore generale, previa valutazione dell'attività svolta.

12. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è nominato dal presidente della regione dove l'istituto ha sede legale. È composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero della sanità e tre dalle regioni o provincie autonome interessate. I componenti sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio sindacale elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale dell'istituto tra i componenti nominati dalle regioni. Il collegio esercita le funzioni previste dalla legge comprese le attribuzioni previste dall'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

13. Spetta alle regioni ed alle province autonome interessate attribuire le indennità ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci.

Art. 5.

(Statuto)

1. Entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, il direttore generale predispone lo statuto sulla base dei principi contenuti nella presente legge, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, inviandolo per l'approvazione al Ministero della sanità corredato dei pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dalle regioni o provincie autonome interessate.

2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il direttore generale adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e la programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni. Il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la programmazione triennale del fabbisogno del personale sono approvati dal consiglio di amministrazione entro il termine di venti giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali gli stessi si intendono approvati.

Art. 6.

*(Erogazione delle prestazioni
produzioni)*

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico regolamento che disciplina le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è previsto un corrispettivo e individua i criteri per la determinazione, da parte delle regioni e province autonome, delle relative tariffe.

2. Gli istituti, previa autorizzazione del Ministero della sanità, producono, commercializzano e distribuiscono medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi, provvedendo al finanziamento dei relativi oneri.

3. Gli istituti possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. Gli istituti che svolgono talune delle attività produttive di cui ai commi 1, 2 e 3, istituiscono appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un dirigente responsabile. Il collegio dei sindaci, in sede di bilancio pre-

ventivo e consuntivo, dà atto, vista anche la dichiarazione di responsabilità del direttore generale, della separazione di cui al presente comma e certifica la completezza e la veridicità della gestione contabile.

Art. 7.

(Finanziamento)

1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:

a) dal Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi nonchè dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza ed alle attività da svolgere ai sensi del precedente articolo 1, comma 5;

b) dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per una quota non inferiore al 20 per cento del finanziamento complessivo assegnato agli istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi della lettera *a)* del presente comma;

c) dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

d) dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

e) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

f) dalle aziende unità sanitarie locali, con le quote degli introiti derivanti dai con-

tributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali, per la prestazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) da contributi di enti pubblici o privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dall'attività di produzione;

e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.

3. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, nelle more dell'erogazione da parte dello Stato delle quote di cui al comma 1, ad anticipare ed integrare i finanziamenti statali necessari per il regolare funzionamento degli istituti. Possono altresì concedere in uso gratuito gli immobili necessari al funzionamento degli istituti zooprofilattici.

Art. 8.

(Personale)

1. Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui alla presente legge, fa parte del servizio sanitario nazionale ed il suo stato giuridico e rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dai principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro della sanità, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988,

n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, detta la normativa concorsuale per il personale dirigenziale degli istituti zooprofilattici sperimentali, tenendo conto della necessità di individuare specifici percorsi formativi post-laurea per il conseguimento di titoli accademici richiesti quale requisito specifico per l'accesso.

2. Per l'attuazione di specifici programmi, gli istituti zooprofilattici sperimentali possono conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella dei programmi, a personale laureato e a personale tecnico specializzato. Il contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato ed è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con la fruizione di borse di studio e di ricerca.

3. Ai fini del trattamento di previdenza il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione (INPDAP).

Art. 9.

(Norme transitorie e finali)

1. Il patrimonio di ciascun istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all'istituto.

2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le università si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. I direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la carica di direttori generali, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge. Il presidente della giunta regionale dove l'istituto ha sede le-

gale, d'intesa, per gli istituti interregionali, con i presidenti delle giunte di altre regioni o province autonome interessate, provvede alla stipula del relativo contratto.

4. Nel caso in cui, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non si sia provveduto alla costituzione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presidente della giunta regionale ove l'istituto ha sede legale, d'intesa per gli istituti interregionali, con i dipendenti delle giunte di altre regioni o province autonome interessate, nomina un commissario straordinario per gli adempimenti previsti dalla presente legge per un periodo massimo di 90 giorni.

5. Al controllo sugli atti degli istituti zootecnici sperimentali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

6. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), per l'anno 1999 una quota di lire 20 miliardi è prelevata dalla quota vincolata del fondo sanitario nazionale destinata alla copertura delle spese per gli abbattimenti del bestiame ed è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Per gli anni successivi l'importo verrà stabilito nell'ambito della formazione del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le leggi 23 giugno 1970, n. 503, 11 marzo 1974, n. 101, 23 dicembre 1975, n. 745, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

2. Per ciascun istituto continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti fino alla data di entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, emanate dalla regione ove l'istituto ha sede legale ovvero, nel caso di istituto interregionale, di quelle emanate da ogni regione o provincia autonoma interessata.

TABELLA A
(articolo 1)DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVINCE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA	TORINO	Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano, Vercelli, Genova, Im- peria, La Spezia, Savona, Val d'Aosta
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA	BRESCIA	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emi- lia, Rimini
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	PADOVA	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Ve- rona, Vicenza, Gorizia, Trieste
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL- L'UMBRIA E DELLE MARCHE	PERUGIA	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA	ROMA	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Prato, Pisa, Pi- stoia, Siena
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL- L'ABRUZZO E DEL MOLISE	TERAMO	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campo- basso, Isernia
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO	PORTICI (NA)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Sa- lerno, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reg- gio Calabria, Vibo Valentia
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA	FOGGIA	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Ma- tera, Potenza
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA	PALERMO	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Tra- pani
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA	SASSARI	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

DISEGNO DI LEGGE N. 430

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANARA

Art. 1.

(Natura e finalità)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono abrogati i commi 1, 2, 4 e 5.

Art. 2.

(Competenze statali e regionali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono abrogati i commi 1, 2 e 5.

Art. 3.

(Organizzazione)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Organizzazione)*. - 1. Entro il 31 dicembre 1996, le regioni adeguano la legislazione, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, e successive modificazioni, ai principi del presente decreto e a quelli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo:

a) la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione a non più di sette membri;

b) la soppressione della giunta esecutiva;

c) la presenza nel collegio dei revisori di un componente designato dal Ministero del tesoro;

d) i compiti del direttore nominato con le modalità di cui al regolamento previsto al comma 2 dell'articolo 7 ed equiparato al dirigente generale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

Art. 4.

(Finanziamento)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Finanziamento)*. - 1. Il finanziamento degli istituti zooprofilattici è assicurato:

a) dalle regioni sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di intesa;

b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4), e lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni a carico delle stesse, comprese le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento degli istituti zooprofilattici è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati agli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootec-

nico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

e) dagli introiti per la fornitura dei servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.

3. Gli istituti devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione del personale. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento da parte della regione; nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto».

Art. 5.

(Personale)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvaguardando la specificità delle funzioni.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina richiamata al comma 1 viene adeguata, sotto il profilo normativo, alla equiparazione economica per il personale laureato del ruolo sanitario, in materia di profili professionale e concorsuale, con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici».

Art. 6.

(Norme finali)

1. Gli organi degli istituti zooprofilattici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996. I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano nominati con le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 14 della legge 23 giugno 1970, n. 503, sono confermati, in deroga alla disciplina di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 7.

(Abrogazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:

«1. Sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503; gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101; gli articoli 8, 9, 10, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975 n. 745; nonchè tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1997».

3. Riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 23 giugno 1970, n. 503, ed agli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, già abrogate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

DISEGNO DI LEGGE N. 1178

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PARDINI ED ALTRI

Art. 1.

(Natura e finalità)

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, sono enti sanitari aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale e tecnica, ed operano come strumenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, garantendo ai rispettivi Servizi veterinari e agricoli e alle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie sia all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, che allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare.

Art. 2.

(Compiti regionali)

1. La programmazione regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo le modalità di raccordo tra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione, nonché con le istituzioni di sviluppo e ricerca sperimentale agro-zootecnica presenti sul territorio.

2. In via primaria le regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;

g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

l) l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori nel settore agro-alimentare;

m) la propaganda, l'assistenza e la consulenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende sanitarie locali e rientranti nei compiti di cui al comma 2, lettere da e) a m), sono gratuite.

Art. 3.

(Competenze statali)

1. Ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale, nonchè per lo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare

2. Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.

3. La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.

4. Compete in particolare al Ministero della sanità e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

a) promuovere le attività di ricerca sperimentale;

b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;

c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica;

d) sottoporre a verifica tecnica l'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;

e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;

f) richiedere la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale ed internazionale;

g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;

h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;

i) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonchè attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

Art. 4.

(Organizzazione)

1. Entro il 30 giugno 1997 le regioni e le province autonome disciplinano, d'intesa qualora si tratti di istituti interregionali, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, adeguando la propria legislazione in materia ai principi della presente legge e a quelli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo fra l'altro:

a) il consiglio di amministrazione composto da non più di otto membri e il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'ente. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone che abbiano acquisito esperienza in materia di organizzazione sanitaria, rappresentanti degli operatori della filiera agroalimentare, nonchè degli interessi originari. È esclusa la istituzione, all'interno del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva;

b) il collegio dei revisori, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della ragioneria regionale dello Stato, che lo presiede. I componenti designati dalle regioni o dalle province autonome devono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

c) la figura del direttore generale, che assume le funzioni di amministratore dele-

gato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal presidente della regione dove insiste la sede dell'istituto stesso, di concerto con i presidenti delle altre regioni o province autonome interessate qualora si tratti di istituti interregionali, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione e composta da candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. Al direttore generale spetta la nomina del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo, che assume tra le altre anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione; gli stessi sono individuati tra soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti necessari per la nomina rispettivamente a direttore sanitario e a direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

3. La nomina di cui al comma 2 deve essere ratificata dal consiglio di amministrazione.

4. In fase di prima applicazione, qualora il direttore o il direttore amministrativo-segretario generale di ruolo in carica degli istituti zooprofilattici sperimentali non siano nominati direttore generale, gli stessi assumono rispettivamente le funzioni di direttore sanitario veterinario e di direttore amministrativo.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, ma che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

6. I contenuti del contratto di cui al comma 5 sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Sulla base dei criteri indicati nel decreto predetto, il presidente della regione in

cui ha sede legale l'istituto, di concerto con i presidenti delle altre regioni e province autonome interessate qualora si tratti di istituto interregionale, con proprio decreto, ne determina il trattamento economico.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Statuto)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali organizzative, di cui all'articolo 4, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione del proprio statuto, uniformandolo alle predette disposizioni. Lo statuto è approvato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e delle province autonome competenti, in caso di istituti interregionali.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche.

3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, la regione nomina un commissario, che provvede all'adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2 entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 6.

(Erogazione delle prestazioni e produzioni)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe.

2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi.

3. Gli istituti che svolgono taluna delle attività produttive di cui al comma 2, devono istituire appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un dirigente responsabile.

4. Gli istituti, previo assenso delle regioni e delle province autonome competenti possono costituire, da soli o associati tra loro, aziende per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7.

(Personale)

1. Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui alla presente legge, fa parte del comparto sanitario e il suo rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con la salvaguardia della specificità delle funzioni.

2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,

nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.

3. Per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzata gli istituti zooprofilattici sperimentali hanno facoltà di conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma, a personale di ricerca laureato e a personale tecnico specializzato.

4. Il contratto di cui al comma 3 non dà luogo a rapporto di impiego ed è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con il godimento di borse di studio e di ricerca.

5. Gli incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell'Amministrazione di appartenenza. In tal caso detto personale è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Il relativo periodo è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.

6. Ai fini del trattamento di previdenza il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione (INPDAP).

Art. 8.

(Finanziamento)

1. Il finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali è assicurato:

a) dalle regioni e dalle province autonome, che per il primo biennio di applicazione della presente legge garantiscono agli istituti zooprofilattici sperimentali un trasferimento di risorse finanziarie pari all'assegnazione determinata a livello di intesa Stato-regioni per l'anno 1996, incrementata

dal corrispettivo liquidato nello stesso esercizio finanziario per le azioni di profilassi e, per ciascun anno del biennio, dal tasso di inflazione programmata. Nel caso di istituti interregionali il riparto, al proprio interno, del trasferimento consolidato al 1996 è calcolato in proporzione al numero di sezioni presenti sul proprio territorio. A partire dall'esercizio finanziario 1999 i trasferimenti sono commisurati al costo delle prestazioni richieste per i compiti di cui all'articolo 2 della presente legge, così come verificato dal sistema di controllo di gestione messo in atto secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le regioni impegnano altresì per il finanziamento in conto capitale degli istituti non meno del 2 per cento delle assegnazioni annuali a tale titolo derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale. Nel caso di istituti interregionali la quota di finanziamento di competenza di ciascuna regione, calcolata secondo le modalità sopra esposte, viene erogata all'istituto mediante versamento diretto sul conto di tesoreria allo stesso intestato, in quote mensili pari ad un dodicesimo della somma definitiva stabilita per l'esercizio precedente, salvo conguaglio non appena noti gli importi relativi all'esercizio in corso;

b) a carico del Ministero della sanità e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a copertura dei costi delle competenze di cui all'articolo 3 della presente legge nonché a carico del Ministero della sanità, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, numero 4), e lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni richieste al di fuori degli obblighi di legge, comprese le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;

d) da finanziamenti statali, regionali e dalle province autonome per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti agiuntivi a quelli di cui agli articoli 2 e 3;

e) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari; *f)* dai redditi del proprio patrimonio;

g) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

h) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento rese ad enti, a privati o ad aziende singole o associate, private o pubbliche.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione del personale da definire in sede di contrattazione aziendale. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento da parte della regione; nel caso di istituti interregionali le regioni provvedono di certo.

Art. 9.

(Norme finali)

1. Il patrimonio di ciascun istituto è costituito dai beni posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all'istituto.

2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le università si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

4. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nell'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Al controllo sugli atti degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Le regioni e le province autonome interessate determinano le modalità per la gestione in comune del controllo degli istituti interregionali.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi: 23 giugno 1970, n. 503; 11 marzo 1974, n. 101; 23 dicembre 1975, n. 745; 7 marzo 1985, n. 97.

2. Inoltre sono abrogati: il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; il decreto del Ministro della sanità del 10 maggio 1993, recante «Aggiornamento delle tariffe relative alle prove diagnostiche effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993; il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.

3. L'abrogazione delle disposizioni richiamate al comma 1 ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali previste dalla presente legge ovvero, ove queste non siano emanate, comunque a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1.

